Istituto Comprensivo Statale "ANNA FRANK"
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tel. +39 0922 60 31 98 - www.icsfrankag.edu.it - e-mail: agic820005@istruzione.it - PEC: agic820005@pec.istruzione.it
Via Matteo Cimarra, 5/A - 92100 ***AGRIGENTO***
codice fiscale 80004590842 - codice univoco UFRPFL

PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATA la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'ONU il 20 Novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005 con la quale sono inviate le "*Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico*" a firma dei Ministri del MIUR e della salute;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28, comma 4;

PREMESSO che "la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto" (art. 2 delle suddette Linee Guida)

CONSIDERATO che l'omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare gravi danni alla persona che ne necessita

DISPONE quanto segue:

1. **QUANDO SOMMINISTRARE FARMACI A SCUOLA**

a. **I farmaci a scuola non devono di norma essere somministrati**, salvo casi necessari autorizzati da medici

b. **I farmaci a scuola possono essere somministrati agli studenti** solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione può avvenire solo in caso di assoluta necessità e se risulta indispensabile in orario scolastico

c. **Malattie croniche** (patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento, ad es. asma e diabete): si somministrano i farmaci prescritti con l'indicazione circa l'orario, posologia e modalità di somministrazione
d. **Urgenze prevedibili** (in patologie croniche note, che possono comportare fatti acuti con necessità di farmaci salvavita, ad es. asma, diabete, epilessia): si somministrano i farmaci prescritti con l'indicazione circa le circostanze (descrizione dei sintomi) che richiedono la somministrazione, posologia e modalità).

QUALORA SI RAVVISI L'INADEGUATEZZA DEI PROVVEDIMENTI PROGRAMMATI O SI VERIFICHINO URGENZE/EMERGENZE NON PREVEDIBILI, E' NECESSARIO FARE RICORSO ALLE PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO E RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL 118

2. IL GENITORE O CHI ESERCITA LA POTESTÁ PARENTALE DEVE:

- Fare richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente scolastico, redatta sull'apposito modulo predisposto (allegato n. 2 alla Circ. n. del)
- Accompagnare la richiesta di somministrazione con la presentazione di certificazione medica redatta dal medico curante o dallo specialista e attestante lo stato di malattia dell'alunno, con la prescrizione specifica del farmaco da assumere (nome commerciale del farmaco, chiara descrizione dell'evento che richiede la somministrazione, posologia, conservazione, modalità e tempi di somministrazione, eventuale durata della terapia).
- Precisare espressamente nella richiesta che la somministrazione del farmaco è possibile anche da parte di personale non sanitario.

3. IL MEDICO SPECIALISTA/CURANTE DEVE:

a. Rilasciare la certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno, con la prescrizione specifica del farmaco da assumere (nome commerciale del farmaco, chiara descrizione dell'evento che richiede la somministrazione, posologia, conservazione, modalità e tempi di somministrazione, eventuale durata della terapia), secondo il modulo predisposto (allegato n. 3 alla circolare n. del).
b. Specificare nella certificazione di cui sopra che la somministrazione del farmaco è indispensabile che avvenga in orario scolastico, qualora occorrano le condizioni che ne richiedono l'uso.
c. Specificare la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione, né a quella di conservazione.
d. Specificare la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

4. IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEVE:

- Organizzare momenti formativi di primo soccorso per personale scolastico in servizio, anche al fine di informarlo sulla procedura di somministrazione dei farmaci "salvavita".
- Informare i genitori degli alunni dell'Istituto scolastico (anche tramite sito web) della procedura di somministrazione dei farmaci messa in atto.
- Richiedere alla famiglia dell'alunno che necessita di somministrazione farmaci in orario scolastico la documentazione necessaria (richiesta per intervento di somministrazione farmaci in ambito scolastico e certificazione medica da allegare ad essa).

- Individuare tra il personale chi, in caso di bisogno, è nelle condizioni di intervenire con la somministrazione del farmaco (in via prioritaria chi ha seguito corsi di formazione di primo soccorso).
- Acquisire la disponibilità del personale scolastico a somministrare il farmaco "salvavita".
- Informare e condividere con il personale scolastico disponibile a somministrare il farmaco il piano personalizzato di intervento.
- Garantire la corretta e sicura conservazione dei farmaci, mediante istruzioni da emanare al personale dipendente interessato.
- Invitare i genitori dell'alunno, in occasione dei passaggi ad altre scuole, ad informare il DS della scuola di destinazione e concordare la trasmissione della documentazione necessaria.
 Informare i genitori dell'alunno, in caso di mancanza di personale scolastico per la somministrazione dei farmaci o nel caso di accertata inadeguatezza dei provvedimenti programmati, che sarà previsto soltanto il ricorso al Sistema Nazionale di Pronto Soccorso, per impossibilità di poter somministrare il farmaco a scuola.

5. IL PERSONALE SCOLASTICO DEVE:

- Partecipare ai momenti formativi rivolti a tutto il personale.
- Provvedere alla somministrazione del farmaco, se ha seguito corsi di formazione di primo soccorso.
- Provvedere alla somministrazione del farmaco, se individuato dal Dirigente scolastico, previa dichiarata disponibilità da parte del personale interessato.
- Informare il DS ed il RSPP per eventuali criticità, in potenza o in atto.

6. AUTOSOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DEGLI STUDENTI:

L'auto-somministrazione del farmaco è prevista ed autorizzata espressamente dai genitori dell'alunno nel caso in cui l'alunno viene ritenuto idoneo dagli stessi genitori, per età, esperienza consolidata, addestramento e capacità di seguire le istruzioni impartite dal proprio medico, capace ed autonomo nella gestione delle procedure di somministrazione del farmaco che lo riguardano. Anche in questo caso il genitore seguirà il protocollo di cui sopra.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Carmela Campo
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.